

**DELIBERAZIONE 29 FEBBRAIO 2016**  
**77/2016/R/GAS**

**DISPOSIZIONI PER I SERVIZI DI STOCCAGGIO PER L'ANNO TERMICO 2016 – 2017**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 29 febbraio 2016

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento UE n. 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014 (di seguito: Regolamento 312/2014);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e ss.mm.ii. (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modifiche, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e ss.mm.ii. (di seguito: decreto legge 1/12);
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifiche, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto legge 83/12);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministro) 29 marzo 2012 (di seguito: decreto 29 marzo 2012);
- il decreto del Ministro 19 febbraio 2014;
- il decreto del Ministro 6 febbraio 2015;
- il decreto del Ministro 25 febbraio 2016 (di seguito: decreto 25 febbraio 2016);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 giugno 2002, n. 137/02, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione 119/05);
- la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2005, n. 167/05;
- la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2013, 353/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 353/2013/R/GAS);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 8 ottobre 2013, 438/2013/R/gas, recante regolazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto per il periodo di regolazione 2014-2017 (di seguito: RTRG);
- la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe per i servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale, relativa alla Regolazione delle tariffe

per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale, per il periodo di regolazione 2014-2017 (RTTG), approvata con la deliberazione 514/2013/R/GAS;

- la deliberazione dell’Autorità 27 febbraio 2014, 85/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 85/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 30 ottobre 2014, 531/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 531/2014/R/GAS) ed il relativo Allegato A, recante “Regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo di regolazione 2015-2018” (di seguito: RTSG);
- la deliberazione dell’Autorità 12 febbraio 2015, 49/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 49/2015/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2015, 171/2015/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 7 ottobre 2015, 470/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 470/2015/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 11 febbraio 2016, 46/2016/R/GAS;
- il documento per la consultazione 28 gennaio 2016, 30/2016/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 30/2016/R/GAS).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il decreto legislativo 164/00 prevede:
  - a) all’articolo 12, comma 7, che l’Autorità fissi le modalità atte a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio; e che le capacità di stoccaggio di modulazione, fatto salvo quanto disposto al comma 5 del medesimo articolo, siano assegnate prioritariamente per le esigenze di fornitura ai clienti civili, ivi comprese le utenze relative ad attività di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole e altre strutture pubbliche o private che svolgono un’attività riconosciuta di assistenza, nonché a clienti non civili con consumi non superiori a 50.000 metri cubi annui, per un volume calcolato annualmente e pari al fabbisogno di modulazione stagionale degli stessi clienti in ipotesi di inverno rigido, in base ai criteri di cui all’articolo 18, comma 2; e che il rimanente stoccaggio sia assegnato, secondo modalità stabilite dall’Autorità, anche per servizi diversi da quelli di modulazione;
  - b) all’articolo 12, comma 11-ter, che il volume complessivo relativo allo stoccaggio strategico sia stabilito annualmente dal Ministero, sentito il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas naturale;
  - c) all’articolo 18, comma 2, che il servizio di modulazione stagionale e di punta stagionale e giornaliera adeguata alla domanda di un anno con inverno rigido con frequenza ventennale sia fornito dai soggetti che svolgono l’attività di vendita; e che il Ministero determini i criteri per il calcolo degli obblighi di modulazione per il periodo di punta stagionale per aree di prelievo omogenee;

- d) all'articolo 18, comma 6, che i soggetti che effettuano la vendita di gas naturale debbano disporre di capacità di trasporto, modulazione e stoccaggio adeguate alle forniture ad essi richieste;
- il decreto legge 1/12 prevede:
  - a) all'articolo 14, comma 1, che le capacità di stoccaggio che si rendono disponibili a seguito delle rideterminazioni del volume di stoccaggio strategico di cui all'articolo 12, comma 11-ter, del decreto legislativo 164/00, nonché delle nuove modalità di calcolo degli obblighi di modulazione stabilite in base ai criteri determinati dal Ministero ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 164/00, siano assegnate, per uno spazio stabilito e aggiornato con decreto del Ministero, per l'offerta alle imprese industriali, nonché alle imprese di rigassificazione;
  - b) all'articolo 14, comma 3, che siano determinate, con decreto del Ministro:
    - la parte dello spazio di stoccaggio di modulazione destinato alle esigenze dei clienti di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00, da assegnare, per le esigenze degli stessi clienti, con procedure di asta competitiva; procedure utilizzabili anche per le ulteriori capacità di stoccaggio di gas naturale disponibili per altre tipologie di servizio, incluse quelle eventualmente non assegnate ai sensi dell'articolo 14, comma 1;
    - la parte dello stesso spazio di stoccaggio di modulazione da assegnare con le procedure di allocazione vigenti;
  - c) al medesimo articolo 14, comma 3, che le maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria dei servizi di modulazione relativi ai clienti sopra citati siano destinate dall'Autorità alla riduzione delle tariffe di distribuzione, mentre quelle relative all'offerta degli altri tipi di servizi di stoccaggio siano destinate alla riduzione della tariffa di trasporto;
- il decreto legge 83/12 prevede, all'articolo 38, comma 3, che con decreti del Ministro siano determinati, tra l'altro, i limiti massimi per l'attribuzione a ciascun soggetto o gruppo societario delle capacità di stoccaggio non destinate alle esigenze dei clienti civili.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con deliberazione 470/2015/R/GAS, l'Autorità ha
  - a) approvato una proposta di modifica del Codice di Rete di Snam Rete Gas in attuazione del Regolamento 312/2014;
  - b) previsto che la decorrenza di dette modifiche sia fissata con successivo provvedimento, ma comunque non prima del soddisfacimento di alcuni prerequisiti essenziali e non oltre il 1 ottobre 2016.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 531/2014/R/GAS, l'Autorità ha definito i criteri per la

- regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo 2015-2018, prevedendo, tra l'altro, il rinvio ad un successivo provvedimento per l'adozione della disciplina dei corrispettivi dei servizi di stoccaggio;
- con il documento per la consultazione 30/2016/R/GAS, nelle more dell'adozione da parte del Ministero delle disposizioni successivamente definite dal decreto 25 febbraio 2016, l'Autorità ha presentato i propri orientamenti in materia di:
    - a) conferimento della capacità di stoccaggio per il prossimo anno termico dello stoccaggio 2016/2017;
    - b) modalità di utilizzo della capacità conferita, anche legate all'evoluzione della disciplina del bilanciamento ai sensi del Regolamento 312/2014;
  - per quanto riguarda il conferimento su base annuale delle capacità di stoccaggio, l'Autorità ha prospettato, in considerazione di un contesto di mercato analogo a quello dell'anno scorso, la conferma delle modalità ormai consolidate introdotte dal 2014 con la deliberazione 85/2014/R/GAS e confermate per il 2015 con deliberazione 49/2015/R/GAS; e che ciò concerne:
    - a) l'articolazione delle procedure di conferimento tramite aste sequenziali mensili, a saturazione della capacità offerta, secondo un calendario definito dalle imprese di stoccaggio da marzo a settembre, con offerta di prodotti con iniezione stagionale e mensile (4 aste al mese, per un massimo di 28 aste);
    - b) i criteri di negoziazione (a prezzo marginale per la prima asta per il servizio di punta stagionale e *pay as bid* per tutte le altre aste) e l'individuazione di prezzi di riserva non nulli per le aste dei prodotti con iniezione stagionale;
    - c) i prezzi di riserva calcolati a partire dal valore "intrinseco" della capacità di stoccaggio, determinato sulla base del differenziale stagionale riferito sia al mercato nazionale che a quello internazionale (PSV e TTF);
  - per quanto riguarda il conferimento su base pluriennale delle capacità di stoccaggio, l'Autorità ne ha prospettato una valorizzazione non più a tariffa ma sulla base delle reali condizioni di mercato;
  - per quanto riguarda le modalità di utilizzo della capacità conferita, l'Autorità ha proposto alcune soluzioni per la gestione delle congestioni contrattuali in stoccaggio, che si rendono necessarie in vista della partenza del nuovo regime di bilanciamento; e che esse possono prevedere:
    - a) l'introduzione di un mercato *day-ahead* per l'allocazione della capacità continua e interrompibile di erogazione e iniezione disponibile;
    - b) la possibilità di *overnomination* dello stoccaggio da parte degli utenti.

#### **CONSIDERATO CHE :**

- in risposta al documento per la consultazione 30/2016/R/GAS sono pervenute osservazioni da parte di 18 soggetti fra utenti dei servizi di stoccaggio, imprese di stoccaggio, trasporto e gnl, associazioni di utenti e/o imprese;
- gran parte dei soggetti richiamati hanno evidenziato la necessità di disporre di servizi maggiormente flessibili, con particolare riferimento alla capacità di erogazione;

- per quanto riguarda il conferimento su base annuale delle capacità di stoccaggio, le osservazioni al documento per la consultazione 30/2016/R/GAS evidenziano un'amplissima condivisione circa l'opportunità di confermare, anche per il 2016, l'impianto previgente, rappresentando altresì alcune proposte, ritenute idonee a rendere il processo di conferimento più efficiente:
  - a) la necessità, stante l'attuale congiuntura di mercato, di non prevedere prezzi di riserva nelle procedure di conferimento, consentendo offerte di acquisto a prezzi negativi;
  - b) in caso di prezzi di riserva positivi:
    - l'opportunità di considerare, ai fini della definizione del prezzo di riserva, il minore fra i differenziali stagionali relativi a prodotti con consegna al PSV e al TTF, in luogo di una combinazione dei due;
    - l'esigenza di maggiore trasparenza circa il calcolo del valore degli oneri finanziari considerati
  - c) la necessità di considerare gli effetti prodotti dal disallineamento temporale dei corrispettivi annuali di trasporto rispetto all'anno termico dello stoccaggio, per il quale la capacità è conferita;
- un'impresa di stoccaggio ritiene che l'assetto delle procedure adottato lo scorso anno possa essere confermato anche quest'anno *“esclusivamente nel caso in cui siano contestualmente prorogate le disposizioni in materia di regolazione delle partite economiche che sterilizzano gli effetti derivanti da prezzi di assegnazione della capacità di stoccaggio differenti dai corrispettivi tariffari”* con la deliberazione 171/2015/R/GAS; in caso contrario la medesima impresa ritiene che il prezzo di riserva debba essere posto pari ai corrispettivi tariffari, prevedendo, ove necessario al fine di massimizzare il riempimento degli stoccaggi, la possibilità di offerte con prezzo negativo i cui costi debbano essere posti interamente a carico del sistema;
- la medesima impresa di stoccaggio ritiene che il prezzo di riserva per i prodotti ad iniezione mensile *“debba considerare la maggiore flessibilità”* di detto prodotto rispetto a quello stagionale;
- per quanto riguarda il conferimento pluriennale delle capacità di stoccaggio, le osservazioni al documento per la consultazione 30/2016/R/GAS registrano:
  - a) un generale consenso circa i criteri di valorizzazione a mercato proposti, ed in particolare circa l'utilizzo delle quotazioni al TTF per i prodotti a termine in consegna negli anni successivi al primo; una richiesta, da parte di taluni soggetti, di prevedere l'introduzione di un fattore correttivo di sconto rispetto al conferimento annuale, a fronte del rischio connesso all'impegno pluriennale assunto dall'aggiudicatario;
  - b) la contrarietà da parte dell'impresa maggiore di stoccaggio ad utilizzare esclusivamente riferimenti di mercato per *“valorizzare un impegno contrattuale di medio-lungo termine che dovrebbe fornire al gestore dell'infrastruttura la certezza prospettica della copertura di tutti i costi sostenuti per rendere disponibile la capacità”*;
- per quanto riguarda le modalità di utilizzo della capacità conferita, con riferimento

alla gestione delle congestioni contrattuali, i soggetti che hanno partecipato alla consultazione manifestano un diffuso apprezzamento sia dell'architettura complessiva dell'intervento proposto, sia dei singoli meccanismi descritti nel documento per la consultazione 30/2016/R/GAS; e che le osservazioni si concentrano prevalentemente su aspetti implementativi e procedurali che possono trovare più appropriata definizione nell'ambito dei procedimenti di modifica dei codici di stoccaggio;

- per quanto riguarda le modalità di utilizzo della capacità conferita, con riferimento ai corrispettivi per il rispetto dei profili di giacenza, sono emerse rispettivamente:
  - a) l'opportunità di utilizzare come corrispettivo per il mancato rispetto del profilo di giacenza il maggiore tra il minore dei prezzi delle procedure di conferimento e il minore dei corrispettivi tariffari;
  - b) la richiesta di prevedere che i corrispettivi per il mancato rispetto del profilo di giacenza minima siano applicati solo nel caso in cui la *“giacenza complessiva di gas in stoccaggio risulti inferiore a quella individuata con riferimento al complesso dei profili di utilizzo di tutti gli utenti”*.

#### **CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con il decreto 25 febbraio 2016, il Ministro ha emanato disposizioni per l'anno termico dello stoccaggio 2016/2017, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge 1/12 e dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00, le quali confermano l'assetto dei servizi previgenti, con le seguenti modifiche e integrazioni:
  - a) la previsione di una riserva di una quota della capacità per il servizio uniforme offerta per il servizio integrato di rigassificazione e stoccaggio, di cui all'articolo 1 del decreto 25 febbraio 2016, ad un prezzo di riserva che tenga conto del valore del prodotto e dell'evoluzione del mercato;
  - b) la previsione di una riserva di una quota della capacità per il servizio di uniforme offerta per il servizio di stoccaggio pluriennale, di cui all'articolo 3 del decreto 25 febbraio 2016, ad un prezzo di riserva che tenga conto del valore del prodotto e dell'evoluzione del mercato;
  - c) la previsione che dall'attuazione delle disposizioni di detto decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il sistema del gas naturale, fatto salvo quanto già previsto dalla regolazione tariffaria in materia di garanzia dei ricavi delle imprese di stoccaggio e rigassificazione;
- l'articolo 18 della RTRG, che disciplina le modalità applicative del fattore di copertura dei ricavi, non considera i ricavi derivanti dall'erogazione del servizio integrato di rigassificazione e stoccaggio di cui all'articolo 1 del decreto 25 febbraio 2016;
- l'articolo 5, comma 1, del decreto 25 febbraio 2016 prevede che le modalità di effettuazione delle aste siano definite dall'Autorità sentito il Ministero per gli aspetti relativi alla sicurezza delle forniture;
- è stato esperito quanto richiamato al precedente alinea.

## **RITENUTO CHE:**

- sia opportuno definire le modalità di svolgimento delle procedure per il conferimento delle capacità di stoccaggio e rigassificazione, in linea con gli orientamenti delineati nel documento per la consultazione 30/2016/R/GAS, integrati, al fine di tenere conto delle disposizioni del decreto 25 febbraio 2016 e, per quanto compatibili con le medesime disposizioni, delle osservazioni pervenute;
- sia opportuno, per dette ragioni:
  - a) specificare i corrispettivi di trasporto rilevanti ai fini della stima dei costi associati al conferimento ed all'utilizzo delle capacità di stoccaggio
  - b) prevedere che la valorizzazione della capacità per il servizio di stoccaggio pluriennale sia correlata solo a parametri di mercato;
  - c) non modificare l'attuale criterio di applicazione dei corrispettivi per il mancato rispetto del profilo di giacenza minima;
- sia opportuno prevedere, con successivo provvedimento, un'integrazione dell'articolo 18 della RTRG, al fine di considerare, nella determinazione del fattore di copertura dei ricavi, anche i ricavi derivanti dall'erogazione del servizio integrato di rigassificazione e stoccaggio, di cui all'articolo 1 del decreto 25 febbraio 2016

## **DELIBERA**

### *Articolo 1* *Definizioni*

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 164/00 e le definizioni di cui all'articolo 1 delle deliberazioni dell'Autorità 137/02, 119/05, 167/05 e ARG/gas 45/11, integrate dalle seguenti:
- a) decreto 25 febbraio 2016 è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 febbraio 2016;
  - b) servizio integrato è il servizio integrato di rigassificazione e stoccaggio di cui all'articolo 1 del decreto 25 febbraio 2016
  - c) servizio di punta è il servizio di stoccaggio di cui all'articolo 3 del presente provvedimento che prevede una prestazione di erogazione variabile in funzione del momento della fase di erogazione;
  - d) servizio uniforme è il servizio di stoccaggio di cui all'articolo 3 del presente provvedimento che prevede una prestazione di erogazione costante per tutta la durata della fase di erogazione.

## **Articolo 2**

### *Oggetto*

- 2.1 Il presente provvedimento disciplina i criteri di svolgimento delle procedure per il conferimento:
- a) delle capacità di rigassificazione e stoccaggio di cui all'articolo 1 del decreto 25 febbraio 2016
  - b) delle capacità di stoccaggio di cui agli articoli 2 e 3 del decreto 25 febbraio 2016.

## **Articolo 3**

### *Servizi di punta e uniforme*

- 3.1 I servizi di punta e uniforme prevedono la disponibilità di capacità di erogazione e di iniezione determinate secondo proporzioni predefinite della capacità di spazio. Essi sono resi disponibili come:
- a) servizio con iniezione stagionale, il quale prevede l'iniezione di quantitativi di gas equivalenti alla capacità conferita dal mese successivo a quello di conferimento sino al termine della fase di iniezione, secondo i profili di utilizzo mensili definiti dall'impresa di stoccaggio per il medesimo servizio differenziati in funzione del periodo di iniezione;
  - b) servizio con iniezione mensile, il quale prevede l'iniezione di quantitativi di gas equivalenti alla capacità conferita nell'arco di un solo mese della fase di iniezione.
- 3.2 La capacità di iniezione per i servizi di punta e uniforme è determinata, in funzione della capacità di spazio, secondo le attuali regole previste dal codice di stoccaggio per il servizio di modulazione.
- 3.3 Le prestazioni associate alla capacità di iniezione per il servizio di punta e uniforme, durante la fase di iniezione, sono determinate, per ciascun utente, come quota della prestazione di iniezione complessivamente disponibile per i medesimi servizi corrispondente al seguente rapporto:

$$R_u = \frac{\max(G_{\max u,k} - G_{i u,k}; 0)}{G_{\max s,k} - G_{\min s,k}}$$

dove:

$G_{\max u,k}$  è la giacenza massima dell'utente  $u$  al termine del mese  $k$  della fase di iniezione determinata sulla base del profilo di utilizzo della capacità di iniezione;



$G_{i,u,k}$  è il maggiore fra la giacenza minima, determinata sulla base del profilo di utilizzo della capacità di iniezione e la giacenza effettiva dell'utente  $u$  all'inizio del mese  $k$  della fase di iniezione; ai fini del calcolo delle prestazioni associate alla capacità di iniezione per il mese di aprile, la giacenza minima determinata sulla base del profilo di utilizzo della capacità di iniezione è posta convenzionalmente pari a zero;

$G_{\max,s,k}$  è la giacenza massima prevista in relazione al complesso delle capacità disponibili per i servizi di punta e uniforme, sulla base dei relativi profili di utilizzo, al termine del mese  $k$ ;

$G_{\min,s,k}$  è la giacenza minima prevista in relazione al complesso delle capacità disponibili per i servizi di punta e uniforme all'inizio del mese  $k$ , sulla base dei relativi profili di utilizzo.

Nel caso in cui in un mese  $k$  ad un utente risulti conferita capacità nell'ambito di diverse procedure di allocazione per servizi di punta e uniforme, con iniezione stagionale o mensile, i termini  $G_{i,u,k}$  e  $G_{\max,u,k}$  sono determinati sulla base delle giacenze massime e minime riferite alle capacità conferite nelle diverse procedure.

Eventuali prestazioni disponibili eccedenti quelle attribuite al complesso degli utenti come sopra determinate sono attribuite prioritariamente agli utenti dei servizi con iniezione mensile, per quanto necessario affinché la prestazione assegnata per questi servizi consenta il completo riempimento delle capacità di cui dispongono per i servizi medesimi; quelle eventualmente ancora eccedenti sono assegnate così da minimizzare le differenze tra quanto assegnato a ciascun utente e quanto lo stesso avrebbe ottenuto utilizzando un criterio pro quota sulla base del  $R_u$ .

Le imprese di stoccaggio pubblicano, prima dello svolgimento delle procedure di conferimento, la prestazione di iniezione complessivamente disponibile per i servizi di punta e uniforme in funzione del riempimento del sistema, e pubblicano e aggiornano tempestivamente in funzione dell'andamento del riempimento e dei conferimenti tutte le informazioni utili agli utenti per valutarne e prevederne l'andamento.

Durante la fase di erogazione le prestazioni associate alla capacità di iniezione sono determinate secondo le modalità previste dai codici di stoccaggio.

- 3.4 La capacità di erogazione per il servizio uniforme è pari alla capacità di spazio divisa 150 giorni.
- 3.5 Le prestazioni associate alla capacità di erogazione per il servizio uniforme sono pari, in ciascun giorno della fase di erogazione, alla medesima capacità di erogazione come definita al precedente comma 3.4.
- 3.6 La capacità di erogazione per il servizio di punta è pari alla capacità di spazio moltiplicata per il rapporto fra la prestazione massima di erogazione associata a tale servizio come definita dal decreto 25 febbraio 2016 e la capacità di spazio

complessivamente disponibile presso ciascuna impresa di stoccaggio per tale servizio come definita dal medesimo decreto.

- 3.7 Le prestazioni associate alla capacità di erogazione conferita a ciascun utente per il servizio di punta sono determinate, nel rispetto dei vincoli posti all'articolo 4 del decreto 25 febbraio 2016, come prodotto fra la medesima capacità ed il fattore di adeguamento, variabile in funzione della giacenza dell'utente, definito, ai sensi del proprio codice di stoccaggio, da ciascuna impresa di stoccaggio, ed aggiornato in conformità con le disposizioni del predetto decreto e della deliberazione 353/2013/R/GAS.

#### **Articolo 4**

##### *Procedure per il conferimento delle capacità per il servizio integrato*

- 4.1 Ciascuna impresa di rigassificazione organizza le procedure per l'allocazione delle capacità per il servizio integrato per la consegna del Gnl presso il proprio terminale.
- 4.2 L'impresa di rigassificazione, previo coordinamento con l'impresa maggiore di stoccaggio, definisce e pubblica sul proprio sito internet, con un congruo anticipo rispetto alla data di svolgimento di ciascuna procedura:
- a) le modalità di svolgimento delle procedure d'asta e i requisiti previsti per la partecipazione;
  - b) le capacità di rigassificazione in offerta, espresse in termini di metri cubi liquidi di Gnl per ciascun periodo di scarica;
  - c) le condizioni di erogazione del servizio ed i corrispettivi applicati all'utente in aggiunta al corrispettivo d'asta, sulla base delle condizioni stabilite nei codici di rigassificazione e stoccaggio.
- 4.3 Le offerte presentate nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo contengono almeno le seguenti informazioni:
- a) l'eventuale attestazione di essere un'impresa industriale ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto 25 febbraio 2016;
  - b) il corrispettivo unitario offerto, inteso come corrispettivo unitario massimo che il richiedente si impegna a pagare per la capacità richiesta; tale corrispettivo è sostitutivo del corrispettivo *Cqs* di cui al comma 1.1, lettera h), dell'RTRG.
  - c) la capacità richiesta per ciascun periodo di scarica;
  - d) il paese di produzione del Gnl per il quale si richiede la capacità.

- 4.4 Ai fini del conferimento delle capacità per il servizio integrato, comunque non oltre la presentazione della relativa richiesta, i soggetti interessati presentano le garanzie finanziarie nelle forme e nell'entità previste dai codici di rigassificazione. Il corrispettivo in base al quale è calcolato l'importo delle garanzie da prestare è pari al corrispettivo indicato nell'offerta.
- 4.5 Per ciascun periodo di scarica, l'impresa di rigassificazione seleziona le offerte aventi un corrispettivo unitario superiore al prezzo di riserva di cui all'Articolo 7. Nel caso in cui la somma delle offerte selezionate risulti superiore alla capacità offerta, l'impresa di rigassificazione identifica le offerte ammissibili in base al seguente ordine di priorità:
- a) offerta presentata da soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 25 febbraio 2016;
  - b) offerta avente prezzo maggiore;
  - c) offerta relativa a consegna di Gnl prodotto in Stati dai quali non sono in corso importazioni alla data di entrata in vigore del decreto 25 febbraio 2016;
  - d) offerta avente maggiore volume di Gnl previsto in consegna.
- 4.6 Ai fini della determinazione dell'ordine complessivo di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto 25 febbraio 2016, l'impresa di rigassificazione trasmette al Ministero le offerte ammissibili selezionate ai sensi del precedente comma 4.5, complete delle informazioni di cui al precedente comma 4.3.
- 4.7 Ciascuna impresa di rigassificazione provvede ad allocare la capacità per il servizio integrato di propria competenza sulla base dell'ordine complessivo di aggiudicazione determinato dal Ministero ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto 25 febbraio 2016.
- 4.8 Per ciascuna procedura di conferimento e per ciascun soggetto aggiudicatario il prezzo di aggiudicazione è pari al relativo corrispettivo unitario offerto.
- 4.9 Il soggetto aggiudicatario versa all'impresa di rigassificazione un corrispettivo pari al prezzo di aggiudicazione di cui al precedente comma 4.7 applicato alla capacità di rigassificazione conferita. L'impresa di rigassificazione riconosce all'impresa maggiore di stoccaggio un importo pari alla capacità di stoccaggio abbinata alla capacità di rigassificazione moltiplicato per il minore fra:
- a) il prezzo di aggiudicazione;
  - b) il prezzo dell'ultima offerta accettata nell'ambito della procedura di allocazione di capacità per il servizio uniforme con iniezione stagionale svolta dall'impresa maggiore di stoccaggio nello stesso mese in cui si svolge la procedura effettuata dall'impresa di rigassificazione.

- 4.10 L'impresa di rigassificazione comunica all'Autorità i risultati di dettaglio e pubblica sul proprio sito internet le capacità conferite in ciascuna asta; in particolare l'impresa di rigassificazione pubblica:
- a) la capacità offerta e conferita;
  - b) il prezzo di assegnazione.
- 4.11 Per la gestione delle procedure di allocazione delle capacità per il servizio integrato successive alla prima, ove il Ministero decida di procedere alla loro esecuzione ai sensi dei commi 9 e 10 dell'articolo 1 del decreto 25 febbraio 2016, trovano applicazione i criteri definiti al presente articolo fatte salve le possibili integrazioni che potranno essere definite con successivo provvedimento anche sulla base di indirizzi del Ministero.

### **Articolo 5**

#### *Procedure per il conferimento delle capacità di stoccaggio di modulazione*

- 5.1 Il conferimento delle capacità per i servizi uniforme e di punta, per l'anno termico 2016/2017, è svolto dalle imprese di stoccaggio sulla base di procedure mensili, da effettuarsi nei mesi sino a settembre 2016, ciascuna articolata in quattro aste sequenziali che prevedono l'allocazione di:
- a) capacità per il servizio di punta con iniezione stagionale;
  - b) capacità per il servizio uniforme con iniezione stagionale
  - c) capacità per il servizio di punta con iniezione mensile;
  - d) capacità per il servizio uniforme con iniezione mensile.
- Il calendario delle aste è definito e pubblicato dalle imprese di stoccaggio nel rispetto delle scadenze di cui all'articolo 2 del decreto 25 febbraio 2016.
- 5.2 Le aste di cui al comma 5.1, nonché l'asta per il conferimento delle capacità per il servizio uniforme su base pluriennale di cui all'articolo 3 del decreto 25 febbraio 2016 sono organizzate in conformità con i criteri stabiliti all'articolo 6.
- 5.3 Le capacità di spazio di stoccaggio per il servizio uniforme e di punta con iniezione stagionale oggetto delle procedure di cui al comma 5.1 sono determinate da ciascuna impresa di stoccaggio in conformità con il decreto 25 febbraio 2016, tenendo conto, per le procedure successive alla prima, delle capacità precedentemente allocate e dei quantitativi iniettabili in stoccaggio sino al termine della fase di iniezione.
- 5.4 Le capacità di spazio di stoccaggio per il servizio uniforme e di punta con iniezione mensile sono determinate da ciascuna impresa di stoccaggio:
- a) relativamente al mese successivo a quello di svolgimento della procedura, in misura corrispondente ai quantitativi di gas da iniettare nel medesimo mese

sulla base dei profili di utilizzo della capacità di iniezione applicati alle capacità per il servizio con iniezione stagionale non conferite nella precedente procedura;

- b) relativamente ai restanti mesi della fase di iniezione, e ove gestibile dalle imprese di stoccaggio, nei limiti delle capacità eventualmente disponibili inizialmente destinate al servizio di cui all'articolo 1 del decreto 25 febbraio 2016 e del relativo profilo di utilizzo.
- 5.5 La partecipazione alle procedure di cui al comma 5.1 è aperta a tutti i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso al servizio di stoccaggio.
- 5.6 Le capacità destinate al servizio di cui all'articolo 1 del decreto 25 febbraio 2016, sono conferite secondo i criteri di cui all'articolo 4.

### **Articolo 6**

#### *Organizzazione delle procedure di conferimento della capacità di stoccaggio di modulazione*

- 6.1 I soggetti interessati al conferimento di capacità per i servizi di punta e uniforme trasmettono alle imprese di stoccaggio, secondo modalità dalle stesse definite, ove possibile mediante l'uso di piattaforme informatiche, le proprie richieste di conferimento.
- 6.2 Le modalità di trasmissione e di ricezione delle richieste di cui al comma 6.1 assicurano che le informazioni ivi contenute non siano accessibili prima del termine previsto per la loro apertura.
- 6.3 Le richieste di conferimento di cui al comma 6.1 contengono le relative offerte di acquisto le quali indicano:
- a) il servizio, uniforme o di punta, con iniezione stagionale o mensile, al quale si riferisce l'offerta;
  - b) la capacità richiesta, espressa in termini di capacità di spazio di stoccaggio;
  - c) il corrispettivo offerto per la capacità di cui alla precedente lettera b), inteso come corrispettivo unitario massimo che il richiedente si impegna a pagare per la capacità richiesta.
- 6.4 Ciascun soggetto può presentare fino a 5 (cinque) offerte di acquisto per il conferimento di capacità per ciascun servizio.
- 6.5 Ai fini del conferimento delle capacità di stoccaggio, comunque non oltre la presentazione della relativa richiesta, i soggetti interessati presentano le garanzie finanziarie nelle forme e nell'entità previste dal codice di stoccaggio. Il corrispettivo in base al quale è calcolato l'importo delle garanzie da prestare è pari al corrispettivo indicato nell'offerta. Le imprese di stoccaggio consentono di

presentare garanzie uniche per il conferimento di capacità nelle diverse procedure di conferimento di capacità per il servizio di stoccaggio.

- 6.6 Le aste si svolgono accettando, nel rispetto del limite di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto 25 febbraio 2016, le offerte di acquisto aventi un corrispettivo offerto non inferiore al prezzo di riserva di cui all'articolo 7, secondo l'ordine di merito economico, stilato in base a valori decrescenti del corrispettivo offerto, sino a capienza delle capacità disponibili per ciascun servizio.
- 6.7 L'ultima offerta di acquisto accettata può esserlo parzialmente nel caso in cui la capacità non ancora conferita non sia sufficiente a soddisfarla interamente. Nel caso due o più offerte caratterizzate dal medesimo corrispettivo si trovino in questa situazione esse sono accettate parzialmente ripartendo la capacità non ancora conferita *pro quota* sulla base della capacità oggetto delle medesime offerte.
- 6.8 Il corrispettivo offerto di cui alla lettera c) del comma 6.3 non può essere inferiore a zero (0). Le imprese di stoccaggio possono definire un quantitativo minimo cui le offerte di acquisto devono essere riferite.
- 6.9 Il corrispettivo di assegnazione di ciascuna asta per il conferimento della capacità per il servizio di punta con iniezione stagionale decorrente dall'1 aprile 2016 è pari al corrispettivo indicato nell'ultima offerta di acquisto accettata nella medesima procedura.
- 6.10 Il corrispettivo di assegnazione di ciascuna offerta accettata nell'ambito delle aste per il conferimento della capacità per il servizio uniforme e per le aste per il servizio di punta diverse da quelle di cui al comma 6.9 è pari al relativo corrispettivo offerto.
- 6.11 L'impresa di stoccaggio comunica ai richiedenti l'esito di ciascuna asta in tempo utile per la presentazione delle richieste per la partecipazione alla successiva.
- 6.12 L'impresa di stoccaggio comunica all'Autorità i risultati di dettaglio e pubblica sul proprio sito internet le capacità conferite in ciascuna asta; in particolare l'impresa di stoccaggio pubblica:
  - a) la capacità offerta e conferita;
  - b) il prezzo medio ponderato di assegnazione.

## **Articolo 7** *Prezzi di riserva*

- 7.1 Sulla base di criteri definiti dall'Autorità, sono definiti i prezzi di riserva per l'asta per il conferimento:
  - a) delle capacità per il servizio integrato di rigassificazione e stoccaggio;

- b) delle capacità di stoccaggio di modulazione per l'anno termico 2016/2017;
  - c) delle capacità per il servizio uniforme su base pluriennale.
- 7.2 I criteri di calcolo dei prezzi di riserva sono comunicati alle imprese di stoccaggio e rigassificazione, con successivi provvedimenti, con l'obbligo per le medesime imprese di mantenerne la riservatezza.
- 7.3 I criteri di definizione dei prezzi di riserva tengono conto di:
- a) la differenza, attesa sulla base delle quotazioni *forward* rilevate presso l'*hub* TTF e/o presso il PSV nei giorni precedenti ad ogni procedura, tra il prezzo del gas con consegna nel periodo invernale e quello del gas con consegna nel precedente periodo estivo, anche considerando i prodotti stagionali a termine per l'anno successivo al primo ai fini del conferimento della capacità di cui al precedente comma 7.1, lettera c);
  - b) la differenza fra le componenti tariffarie unitarie complessivamente applicate sul gas immesso in rete nel periodo invernale e quelle applicate nel precedente periodo estivo;
  - c) i costi associati al conferimento ed all'utilizzo delle capacità di stoccaggio ed in particolare corrispettivi di trasporto presso i punti di entrata e uscita interconnessi con lo stoccaggio, costo dei consumi di iniezione ed erogazione, oneri finanziari connessi con l'immobilizzazione del gas in stoccaggio;
  - d) i costi associati al conferimento ed all'utilizzo delle capacità di rigassificazione ed in particolare i corrispettivi di trasporto presso i punti di entrata interconnessi con i terminali di rigassificazione, nonché il valore dei quantitativi riconosciuti dall'utente a copertura di consumi e perdite;
  - e) possibilità di prevedere un prezzo di riserva funzione crescente dei quantitativi offerti in allocazione nel caso delle aste per il conferimento di capacità per servizi con iniezione mensile.

### **Articolo 8**

#### *Corrispettivi applicati alle capacità di stoccaggio conferite ad asta*

- 8.1 Alle capacità di stoccaggio uniforme e di punta conferite nell'ambito delle procedure disciplinate all'articolo 5 si applica la seguente tariffa di stoccaggio:

$$TS = c_a \times S$$

dove:

- $c_a$  è il corrispettivo di assegnazione determinato in esito ad un'asta;
- $S$  è la capacità di spazio conferita nella medesima asta.

Per le capacità di stoccaggio uniforme conferite nell'ambito del servizio integrato il valore di  $c_a$  è posto pari a zero.

- 8.2 Il corrispettivo di assegnazione  $c_a$  di ciascuna asta per il conferimento della capacità per il servizio di punta con iniezione stagionale decorrente dall'1 aprile 2016 è pari al corrispettivo indicato nell'ultima offerta di acquisto accettata nella medesima procedura.
- 8.3 Il corrispettivo di assegnazione  $c_a$  di ciascuna offerta accettata nell'ambito delle aste per il conferimento della capacità per il servizio uniforme e per le aste per il servizio di punta diverse da quelle di cui al comma 8.2 è pari al relativo corrispettivo offerto.
- 8.4 Per le capacità per il servizio uniforme conferite su base pluriennale ai sensi dell'articolo 3 del decreto 25 febbraio 2016 il corrispettivo  $c_a$  si applica per la tutta la durata del servizio.
- 8.5 Ai fini della copertura dei costi di trasporto associati ai punti di uscita interconnessi con gli stoccaggi è applicato a ciascun utente dei servizi con iniezione stagionale e mensile, un corrispettivo pari al corrispettivo unitario approvato per il 2016 applicato al quantitativo  $q_u^i$  pari a:

$$q_u^i = \frac{CI_U}{CI_t} \cdot PI_{max}$$

dove:

$CI_U$  è la capacità di iniezione conferita all'utente  $u$ ;

$CI_t$  è la capacità di iniezione associata al complesso delle capacità di spazio per i servizi di punta e uniforme;

$PI_{max}$  è la prestazione di iniezione complessiva ad inizio anno termico per i servizi di punta e uniforme.

Le imprese di stoccaggio, prima dello svolgimento delle aste, pubblicano il valore di  $q_u^i$  riferito all'unità di capacità di spazio conferita nell'ambito delle medesime procedure.

- 8.6 Ai fini della copertura dei costi di trasporto associati ai punti di entrata interconnessi con gli stoccaggi è applicato a ciascun utente dei servizi con iniezione stagionale e mensile, un corrispettivo pari al corrispettivo unitario approvato per il 2016 applicato al quantitativo  $q_e$  pari a:

$$q_u^e = \frac{CE_u}{CE_t} \cdot PE_{max}$$

dove:

$CE_U$  è la capacità di erogazione conferita all'utente  $u$ ;



$CE_t$  è la capacità di erogazione associata al complesso delle capacità di spazio per i servizi di punta e uniforme;

$PE_{max}$  è la prestazione di erogazione complessiva ad inizio anno termico per i servizi di punta e uniforme.

Le imprese di stoccaggio, prima dello svolgimento delle aste, pubblicano il valore di  $q_u^e$  riferito all'unità di capacità di spazio conferita nell'ambito delle medesime procedure.

- 8.7 Le maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria da destinare alla riduzione delle tariffe di distribuzione ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legge 1/12 sono determinate come differenza, se positiva, fra:
- la capacità per il servizio di punta conferita in esito alla relativa procedura disciplinata dal presente provvedimento valorizzata in conformità a quanto previsto al comma 8.1; e
  - la capacità per il servizio di punta resa disponibile nella medesima procedura valorizzata applicando la tariffa di stoccaggio di cui all'articolo 9 della deliberazione 49/2015/R/gas.
- 8.8 Le maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria da destinare alla riduzione della tariffa di trasporto ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legge 1/12 sono determinate come differenza, se positiva, fra:
- la capacità per il servizio uniforme conferita in esito alla relativa procedura disciplinata dal presente provvedimento valorizzata in conformità a quanto previsto al comma 8.1; e
  - la capacità per il servizio uniforme resa disponibile nella medesima procedura valorizzata applicando la tariffa di stoccaggio di cui all'articolo 9 della deliberazione 49/2015/R/gas.
- 8.9 Le maggiori entrate di cui ai precedenti commi 8.7 e 8.8 sono destinate rispettivamente al conto "Gettito aste stoccaggio per la riduzione della tariffa di distribuzione del gas" e al conto "Gettito aste stoccaggio per la riduzione delle tariffe di trasporto del gas", istituiti presso la Cassa.
- 8.10 Con successivo provvedimento, ove necessario, sono disciplinate le tempistiche di versamento delle maggiori entrate di cui ai precedenti commi 8.7 e 8.8 e le modalità di riduzione delle tariffe di distribuzione e di trasporto del gas naturale di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legge 1/12.

### **Articolo 9**

*Determinazione dei corrispettivi unitari della tariffa di stoccaggio e ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 15 della deliberazione n. 119/05*

- 9.1 Il valore del corrispettivo unitario variabile  $c_{ST}$  è determinato dall'impresa maggiore di stoccaggio, previo coordinamento con le altre imprese di stoccaggio per i dati di competenza, dividendo il costo complessivo per la disponibilità di stoccaggio strategico per i volumi immessi in rete nell'anno 2015.
- 9.2 Il valore del corrispettivo  $c_{ST}$  determinato ai sensi del comma precedente trova applicazione con efficacia dall'1 aprile 2016.
- 9.3 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui commi 15.6 e 15.7 della deliberazione n. 119/05 il corrispettivo  $f_s$  è posto pari al maggiore fra:
  - a) il minore dei corrispettivi  $c_s$  di cui all'articolo 9 della deliberazione 49/2015/R/GAS;
  - b) il corrispettivo di assegnazione determinato nell'asta a prezzo marginale per il conferimento della capacità per il servizio di punta con iniezione stagionale.

### **Articolo 10**

*Disposizioni finali*

- 10.1 Le disposizioni in materia di nuovi conferimenti di capacità di stoccaggio per sostituzione nella fornitura a clienti finali definite all'articolo 11, della deliberazione 119/05 non trovano applicazione con riferimento alla capacità di stoccaggio conferita ai sensi del presente provvedimento.
- 10.2 Per l'anno termico 2016/2017 il termine per la richiesta di conferimento delle capacità per il servizio per il bilanciamento operativo delle imprese di trasporto e per il servizio di stoccaggio minerario è posto al decimo giorno successivo alla pubblicazione dei corrispettivi applicati alle medesime capacità.
- 10.3 Con successivo provvedimento sono definite disposizioni in materia di regolazione delle partite economiche relative al servizio di stoccaggio per l'anno termico 2016-2017 al fine di assicurare alle imprese di stoccaggio un flusso di ricavi sostanzialmente equivalente a quello ottenibile con l'applicazione alle capacità allocate tramite asta dei corrispettivi tariffari..
- 10.4 Con successivo provvedimento sono definite disposizioni in materia di integrazione dell'articolo 18 della RTRG al fine di considerare nella determinazione del fattore di copertura dei ricavi anche i ricavi derivanti dall'erogazione del servizio integrato.

- 10.5 É dato mandato al Direttore della Direzione Mercati Elettricit  e Gas dell'Autorit  ad effettuare le attivit  di monitoraggio dei comportamenti di offerta da parte dei principali operatori e importatori, nonch  di acquisire altre informazioni rilevanti, al fine di valutare se siano state adottate strategie volte a sfruttare eventuali posizioni di dominanza o di potere di mercato con riferimento alla risorsa stoccaggio.
- 10.6 La presente deliberazione   pubblicata sul sito internet dell'Autorit  [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

29 febbraio 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*